

STATUTO

I CUCCIOLI DELL'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VALENZANO BA VIA ROCCO
SCOTELLARO 11/15

Numero REA: BA - 505317

Codice fiscale: 06717400722

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-02-2017 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" ALLA RACCOLTA N. 550

STATUTO COOPERATIVA SOCIALE TIPO A

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita, ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381, con sede nel Comune di Valenzano all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, la Società Cooperativa denominata "I Cuccioli dell'Aquilone - Società Cooperativa Sociale".

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La cooperativa potrà istituire, ai sensi di legge, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Spetta all'Organo Amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale sopra indicato.

Art. 2 (Durata)

La cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La cooperativa, secondo i principi della mutualità e senza fi-	
	ni di speculazione privata, conformemente all'art. 1 della	
	Legge 381/1991, si propone di perseguire in modo organizzato	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgi-	
	mento di attività diverse, così come riportate al successivo	
	art. 4, coerentemente anche a quanto disposto dalla Legge del-	
	la Regione Puglia n. 21/93.	
	La cooperativa, inoltre, ha per scopo quello di ottenere, tra-	
	mite la gestione in forma associata, la continuità di occupa-	
	zione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali	
	e professionali per i soci lavoratori ai sensi e per gli ef-	
	fetti di cui alla legge 142/2001. Per il raggiungimento e in	
	funzione di quanto sopra la cooperativa intende operare attra-	
	verso le attività di cui al successivo articolo 4), mediante	
	l'erogazione di servizi socio-sanitari ed educativi, ai sensi	
	dell'articolo 1 lettera a) della legge n. 381 del 8 novembre	
	1991.	
	La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi	
	anche di soggetti diversi dai soci.	
	Nello svolgimento dell'attività mutualistica la società deve	
	rispettare il principio della parità di trattamento.	
	Al fine del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto	

dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma ovvero in qualsiasi altra forma, anche di nuova introduzione nell'ordinamento italiano.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto, a solo titolo esemplificativo, le seguenti attività:

1.1 - Innovazioni e sperimentazioni di servizi socio-educativi per la prima infanzia e per l'adolescenza, quali servizi ludici ed educativi per bambini da 0 (zero) a 12 (dodici) anni e servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero per minori dai 6 (sei) ai 15 (quindici) anni;

1.2 - Gestione asili nido, scuole materne e scuole elementari;

1.3 - Servizi civili e sociali di ogni genere, quali servizi domiciliari di assistenza e sostegno alla relazione genitori-figli, di contrasto alla povertà e alla violenza, nonché di prevenzione dei rischi e del disagio;

1.4 - Attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;

1.5 - organizzazione di vacanze e soggiorni sociali assistiti;

1.6 - Gestione di centri e attrezzature sportive per minori a rischio e non, così come attività ricreative che comunque consentono di realizzare una migliore utilizzazione collettiva del tempo libero per una integrazione sociale;

1.7 - Promozione di interventi di sostegno e reinserimento sociale, attività di animazione con finalità educative e di socializzazione;

1.8 - Istituzione e gestione di centri residenziali permanenti e non di accoglienza e socializzazione, di pronta accoglienza, per minori e/o madri in stato di disagio psicologico, che necessitano di un'assistenza continuativa;

1.9 - Attività di formazione e consulenza;

1.10 - Gestione di servizi di segretariato sociale;

1.11 - Animazione culturale nei quartieri per la gestione del tempo libero attraverso l'organizzazione di spazi teatrali di parchi giochi, ludoteche;

1.12 - Attività ed interventi assistenziali, psicologici, sociali, sanitari e formativi atti alla informazione, prevenzione, socializzazione e risocializzazione, educazione e rieducazione, riabilitazione terapeutica, anche attraverso servizi informatici e telematici;

1.13 - Gestione di servizi direttamente o indirettamente attinenti a quanto prima elencato;

1.14 - Istituzione e gestione di servizi di assistenza e recupero sociale di soggetti svantaggiati;

	1.15 - Attività di promozione dell'informazione sui temi ri-	
	guardanti la prima infanzia;	
	1.16 - La formazione di addetti all'assistenza domiciliare del	
	bambino;	
	1.17 - Istituzione di corsi di preparazione al parto e al post	
	- parto;	
	1.18 - Acquistare o costruire immobili ad uso impianti sociali	
	e dotarli delle relative attrezzature, usufruendo di tutte le	
	disposizioni di legge per la concessione di mutui, sussidi,	
	finanziamenti, agevolazioni fiscali, etc,;	
	1.19 - Promuovere, favorire, organizzare tutte quelle inizia-	
	tive di carattere assistenziale, ricreativo, turistico e cul-	
	turale a favore dei soci e delle loro famiglie;	
	1.20 - La promozione e la gestione di attività e servizi di	
	natura ricreativa, animativa, culturale, formativa ed educati-	
	va, volte a favorire l'acquisizione, il mantenimento e il re-	
	cupero delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive delle	
	persone disabili e in generale delle persone in condizioni di	
	bisogno o svantaggio;	
	1.21 - La progettazione, l'organizzazione e la gestione di	
	centri diurni, case protette, case di riposo, residenze sani-	
	tarie assistite e ogni altro servizio volto all'assistenza, al	
	sostegno della domiciliarità e all'innalzamento della qualità	
	della vita delle persone anziane;	
	1.22 - L'organizzazione e la gestione di strutture adibite	

all'attività sanitaria, socio sanitaria, socio-culturale, socio assistenziale, educativa e ricreativa per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà;

1.23 - L'organizzazione e la gestione di tutti i servizi socio-assistenziali previsti dal Regolamento Regionale della Regione Puglia n. 4/2007, Legge Regionale 10 Luglio 2006 n. 19-Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia e successive modifiche.

La cooperativa, per il raggiungimento degli scopi di cui sopra si avvarrà di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo scopo aziendale; costituirà altresì fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione e il potenziamento aziendale. La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra indicate, che sia strumentale per il raggiungimento dello scopo sociale, nonché compiere - sempre purché strumentali per il raggiungimento dello scopo sociale - tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di qualsiasi altra natura necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro a sola indicazione esemplificativa:

- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici e consortili diretti a consolidare, sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti

	ed il credito;	
	- favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche,	
	previdenziali, assistenziali, culturali, professionali e ri-	
	creative sia con creazione di apposite sezioni, sia con parte-	
	cipazione ad organismi ed enti idonei;	
	- può anche stipulare accordi, contratti, convenzioni o rea-	
	lizzare altre forme di collegamento con soggetti pubblici e	
	privati che possono facilitare l'esercizio dell'attività so-	
	ciale, per tutti i servizi socio-assistenziali previsti dal	
	Regolamento Regionale della Regione Puglia n. 4/2007, Legge	
	Regionale 10 Luglio 2006 n. 19- Disciplina del sistema inte-	
	grato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle	
	donne e degli uomini di Puglia e successive modifiche, anche	
	attraverso l'organizzazione e la gestione di asili nido, di	
	scuole materne, di soggiorni estivi, per minori dai tre ai sei	
	anni, integrando l'opera formatrice della famiglia; di scuole	
	elementari; di dopo scuola; di baby - sitting; di corsi pome-	
	ridiani di lingua straniera e di informatica. Si possono pro-	
	muovere e organizzare attività sportive varie, finalizzate al-	
	la formazione del bambino da 0 (zero a 12 (dodici) anni; atti-	
	vità socio - psico - pedagogica di assistenza educativo scola-	
	stica e di prevenzione nei confronti del disadattamento scola-	
	stico sociale. E' riconosciuta la gestione di attività cultu-	
	rali e ricreative che favoriscono lo sviluppo integrale del	
	bambino nonché la gestione e organizzazione di servizi e ini-	

	ziative nel settore della formazione degli insegnanti con par-	
	ticolare attenzione allo sviluppo della sperimentazione della	
	ricerca educativa. Nello svolgimento di ogni sua attività la	
	Cooperativa dovrà seguire la concezione cristiana della vita	
	ed ispirarsi, quindi, ai principi cristiani.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto e trattati-	
	ve pubbliche e private ed intrattenere con lo Stato e gli al-	
	tri Enti Pubblici qualunque tipo di rapporto che possa permet-	
	tere lo sviluppo della società.	
	La Cooperativa, su deliberazione dell'Organo Amministrativo	
	potrà aderire ad Associazioni nazionali di rappresentanza e	
	tutela del movimento cooperativo, a consorzi, cooperative e	
	società.	
	Potrà inoltre raccogliere prestiti dai soci per il raggiungi-	
	mento degli scopi sociali, secondo quanto stabiliscono le nor-	
	me in vigore; a tal fine la cooperativa potrà utilizzare fi-	
	nanziamenti e agevolazioni previsti da leggi Regionali, Nazio-	
	nali e Comunitarie.	
	E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il	
	pubblico sotto ogni forma.	
	La Cooperativa potrà chiedere l'applicazione di tutte le leggi	
	agevolative in materia di società cooperative e in particolare	
	delle leggi vigenti per le cooperative sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle normative vigenti in materia di esercizio	

di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in ATI, per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà chiedere ed avvalersi di tutti i benefici pubblici (UE, Stato, Regione ed enti locali) previsti a favore della cooperazione, nonché di tutti i finanziamenti disposti dalla UE, da Enti pubblici, privati e da leggi speciali, per il settore in cui opera.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, tra l'altro, e solo per indicazione esemplificativa, e non limitativa:

1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in altre imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;

2) dare adesione e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito;

	3) accendere mutui e stipulare ogni tipo di contratto bancario	
	e finanziario;	
	4) promuovere o partecipare a consorzi di garanzia, fidi.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento approvato con decisione dei soci.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa è	
	altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo	
	contingenti opportunità - la propria attività con quella di	
	altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e	
	ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperati-	
	vo.".	
	Titolo III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge. Se, durante la vita della coope-	
	rativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge,	
	esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno,	
	trascorso il quale la cooperativa si scioglie.	
	Possono assumere la qualifica di soci tutte le persone fisiche	
	che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi	
	sociali e che sono in possesso, in via alternativa, dei se-	

	guenti requisiti:	
	Ø precedenti esperienze lavorative all'interno della medesima	
	cooperativa per almeno dieci anni continuativi;	
	Ø condivisione dello scopo sociale;	
	nonché le persone giuridiche, riconosciute e non riconosciute,	
	i cui statuti o attività non siano incompatibili con le fina-	
	lità della cooperativa, che intendano collaborare attivamente	
	al perseguimento degli scopi sociali.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la Cooperativa.	
	Possono, inoltre, essere ammessi come soci elementi tecnici ed	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon fun-	
	zionamento della società.	
	Al socio Agostinelli Rosa viene attribuito un particolare di-	
	ritto di carattere amministrativo, e precisamente il partico-	
	lare diritto di nominare l'organo amministrativo, ossia di no-	
	minare l'amministratore unico, o il Presidente in caso di no-	
	mina di C.d.a.	
	Tale diritto particolare può essere modificato solo con il	
	consenso di tutti i soci.	
	Il descritto particolare diritto può essere trasferito agli	
	eredi del socio, provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	

società."

Art. 6 (Soci Volontari)

Oltre ai soci ordinari, previsti dall'art. 5, è prevista la presenza di soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente.

Il numero dei SOCI VOLONTARI non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci. Essi sono iscritti in apposita sezione del libro dei soci. Ad essi non si applicano i contratti collettivi e le norme in materia di lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei soci.

Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto a quelle degli operatori professionali.

Art. 7 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci or-

	dinari.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o alla loro	
	formazione, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento	
	dell'ammissione, nei limiti di cui all'art. 2527 c.c.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilan-	
	cio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non go-	
	dono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis, del codice	
	civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria specia-	
	le può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risar-	
	cimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il re-	
	cesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al	
	rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente	
	statuto:	
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo	

	e finanziario, del suo inserimento nell'impresa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	d) il mancato adeguamento agli standard produttivi, se socio	
	lavoratore.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo ammi-	
	nistrativo anche prima del termine fissato al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordi-	
	nari.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenen-	
	te alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di	
	recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai preceden-	
	ti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci	
	di cui all'art. 5 del presente Statuto.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve,	
	entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, no-	
	tificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore de-	
	ve essere comunicato all'interessato e annotato a cura	
	dell'Organo Amministrativo nel libro soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei	
	soci lavoratori.	

Art. 8 (Domanda di ammissione)	
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Or-	
gano amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se	
trattasi di persona fisica:	
a) l'indicazione del nome, cognome, domicilio, data e luogo di	
nascita;	
b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-	
zione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
c) la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;	
d) l'ammontare delle quote che si intende sottoscrivere, il	
quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai li-	
miti di legge;	
e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
presente statuto ed i regolamenti, nonché di attenersi alle	
deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
clausola arbitrale contenuta negli artt. 43 e seguenti del	
presente statuto.	
La domanda di ammissione, se trattasi di persone giuridiche,	
oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed	
f) relativi alle persone fisiche, dovrà contenere le seguenti	
informazioni:	
a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
la sede legale;	
b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	

	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, mo-	
	tivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione	
	e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammini-	
	stratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza	
	di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chie-	
	dere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale deli-	
	bera sulle domande non accolte, se non appositamente convoca-	
	ta, in occasione della successiva convocazione.	
	L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle deter-	
	minazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 9 (Doveri del socio)	
	Con l'ammissione alla società, fermi restando gli altri obbli-	
	ghi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbliga-	
	ti:	

	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	dell'Organo amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	c) a partecipare attivamente alla vita della cooperativa e al	
	perseguimento degli scopi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30	
	(trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione	
	da effettuarsi con lettera raccomandata, fax, e-mail e con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento.	
	Art. 10 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione, se il socio è persona giuridica.	

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata, alla Società. Gli amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre ricorso al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 43 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che non adempie la propria prestazione mutualistica con diligenza e, comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel CCNL di riferimento, indicato nel regolamento ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 142/2001 e, nel caso di socio volontario, che abbia cessato l'attività di volonta-

riato presso la cooperativa;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Per quanto riguarda l'esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, si rimanda a quanto stabilito all'art. 7 del presente Statuto.

Contro la delibera di esclusione, il socio può proporre l'opposizione al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 43 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 13 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 43 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo rac-

comandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 14 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi e gli eredi dei soci deceduti hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 25, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle quote assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art.2545 sexies c.c., l'Organo Amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni, ai sensi dell'art.2535, u.c., c.c. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

Art. 15 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-

funto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gi aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra di essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 8. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 8.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro

	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 14.	
	Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
	ove ciò non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12, lettere b),	
	c), d), e) ed f), oltre al risarcimento dei danni ed al paga-	
	mento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento,	
	perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata	
	come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivan-	
	te dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento	
	della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito regola-	
	mento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice	
	civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	

questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

Art. 17 (Trasferimento delle quote dei soci cooperatori)

Le quote dei soci cooperatori sono intrasferibili per atto tra vivi.

In tal caso il socio potrà recedere ai sensi di legge e del presente statuto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 18 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 19 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore non inferiore ad Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

Art. 20 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)		
Salvo che sia diversamente disposto dalla Assemblea dei soci		
in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovven-		
tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente		
previo gradimento dell'Organo amministrativo.		
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato		
dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori		
provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il		
socio potrà vendere a chiunque.		
Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare		
all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Ammini-		
stratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal		
ricevimento della comunicazione.		
Art. 21 (Deliberazione di emissione)		
L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-		
sere disciplinata con deliberazione della decisione dei soci,		
con la quale devono essere stabiliti:		
a) l'importo complessivo dell'emissione;		
b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo		
amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori		
sulle quote emesse;		
c) il termine minimo di durata del conferimento;		
d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli		
eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che		
il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura		

	superiore a 2 (due) punti percentuali rispetto al dividendo	
	previsto per i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i	
	destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammon-	
	tare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla Assemblea	
	al momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba proce-	
	dere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,	
	queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra	
	questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono	
	attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione	
	dei titoli.	
	Art. 22 (Recesso dei soci sovventori)	

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,
il diritto di recesso spetta ai soci sovventori qualora sia
decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito
dall'Assemblea dei soci in sede di emissione delle quote a
norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernen-
ti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità
previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 23 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresenta-
ti da quote del valore non inferiore a Euro 400,00 (quattro-
centoeuro e centesimi zero). La quota complessiva detenuta da
ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti
nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di
cui all'art.25 e con il valore delle quote eventualmente non
rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci
deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote;

d) dalla riserva straordinaria;

	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge o per Statuto.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i so-	
	ci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento	
	della Società.	
	Art. 24 (Requisiti di mutualità prevalente)	
	La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in	
	prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superio-	
	re a due punti rispetto al limite massimo previsto per i divi-	
	dendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 25 (Bilancio di esercizio e destinazione degli utili)	
	L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno)	
	dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	

provvede alla redazione del progetto di bilancio, in conformità alla legge. L'organo amministrativo documenta in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art.2513 del codice civile.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centotanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alla condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 26 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, provvede alla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso

secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 27 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo, compatibilmente con il contenuto del diritto particolare amministrativo spettante al socio Agostinelli Rosa;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e),
oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo articolo 29.

Art. 28 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o
consenso espresso per iscritto)

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'Organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma si dovrà concludere con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che a-

stenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggio-

ranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 29 (Assemblee)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 27 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. nel domicilio risultante dal Libro Soci, fax, e-mail e con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché in Italia), la data e l'ora dell'adunanza. Potrà, altresì, contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per l'eventuale seconda convocazione.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla

discussione degli argomenti. Tuttavia ciascuno degli interve-
nuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali
non si ritenga sufficientemente informato.

In tal caso, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deli-
berazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisori, se
nominati, non presenti.

Art. 30 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita
quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti
dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita
qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati
aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea su tutti
gli oggetti posti all'ordine del giorno. sia in prima che in
seconda convocazione, è necessario il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del
presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono
diverse specifiche maggioranze.

Art. 31 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della
alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza
relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

	Art. 32 (Diritto di voto e rappresentanza in assemblea).	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che	
	non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sotto-	
	scritte.	
	Ogni socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua	
	partecipazione.	
	Ai soci persone giuridiche sono attribuiti cinque voti.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 22, terzo	
	comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-	
	tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio a-	
	vente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di	
	socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o	
	dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco.	
	Art. 33 (Presidenza dell'assemblea).	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal pre-	

sidente dell'Organo amministrativo ed, in sua assenza, dal vicepresidente presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art. 34 (Amministrazione)

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, compatibilmente con il contenuto del diritto particolare amministrativo spettante al socio Agostinelli Rosa.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, ed il loro numero sarà determinato, di volta in volta, prima dell'elezione.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Con-

siglio di amministrazione è scelta tra i soci, oppure tra le persone indicate dai soci persone giuridiche, sempre compatibilmente con il contenuto del diritto particolare amministrativo spettante al socio Agostinelli Rosa.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente, compatibilmente con il contenuto del diritto particolare amministrativo spettante al socio Agostinelli Rosa.

L'Organo amministrativo può essere nominato per un periodo pari a 3 (tre) esercizi, o per una durata più lunga ed anche a tempo indeterminato, secondo la decisione dei soci, che provvede alla nomina, in mancanza di ogni determinazione detto Organo si intende nominato per tre esercizi sociali e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Tutti i poteri, i doveri e le responsabilità di seguito enunciati per il consiglio di amministrazione si intendono assorbiti in capo all'amministratore unico se nominato in luogo del consiglio di amministrazione.

Art. 35 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione della materie previste dall'art. 2381

comma 4 del codice civile, dei poteri in materia di ammissioni, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 36 (Consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richieda un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo (anche diverso dalla sede sociale purché in Italia) e l'ora della riunione, è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori e gli eventuali Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

La convocazione deve essere spedita a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 37 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione

	è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 38 (Compensi agli Amministratori)	
	All'organo amministrativo spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute in esecuzione dell'incarico, anche il compenso annuo ordinario eventualmente deliberato dall'assemblea.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Art. 39 (Rappresentanza legale)	
	L'Amministratore unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente verificata dal Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali	

procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 40 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione di soci.

Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio sindacale, se obbligatorio per legge, esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il collegio sindacale, se nominato, svolge le funzioni previste dall'art. 2403 e seguenti del codice civile.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 41 (Scioglimento anticipato)

	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomine-	
	rà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 42 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so-	
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
	ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	25, lett. c), nonché dei dividendi eventualmente maturati;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 121 della legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 43 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modali-	
	tà di cui al successivo art. 44, salvo che non sia previsto	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e so-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando	
	sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei	
	soci, comprese quelle di ammissione e di esclusione da socio;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o	

Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 44 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore al Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra soggetti competenti nella materia controversa e sono nominati dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, artigianato e Agricoltura di Bari.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto

	dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire	
	di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono	
	dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli	
	diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzio-	
	ne dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto ter-	
	mine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art.	
	35, comma 2 D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario di-	
	sporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del	
	termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al	
	rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissa-	
	no, al momento della costituzione, le regole procedurali cui	
	si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso,	
	devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipa-	
	te dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 45 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale cau-	
	sa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei	

	suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci pre-	
	sumere il venir meno della sua leale collaborazione all'atti-	
	vità sociale.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 46 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattut-	
	to per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci deter-	
	minando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività	
	mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi	
	regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le mo-	
	difiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere	
	stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se	
	verranno costituiti.	
	Art. 47 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative e, in partico-	
	lare, la Legge 381/91.	
	Per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del codice	
	civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a	
	norma dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili,	
	le norme delle società a responsabilità limitata.	
	Agostinelli Rosa.	
	Notaio Paolo Maddalena (sigillo).	

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, registrato a Bari il 30 gennaio 2017 al n. 2898 serie 1T.
Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.
Bari, li 30 gennaio 2017.
Firmato digitalmente: Notaio Paolo Maddalena.